



*Ministero delle politiche agricole  
Alimentari, forestali e del turismo*

Reparto Pesca Marittima  
SEDE

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC III

**OGGETTO: Indicazione in etichetta della zona di pesca o paese di produzione dei prodotti ittici ex art.35 e seguenti del Reg.(UE)1379/2013.**

In riferimento alle richieste di chiarimenti circa l'indicazione della zona di pesca da apporre in etichetta, si rappresenta e si precisa quanto segue.

Come noto, ai sensi degli artt.35 e 38 del Reg.(UE) 1379/2013, tra le informazioni obbligatorie da associare a ciascuna partita e che devono essere fornite anche al consumatore finale, fatto salvo quanto previsto dal Reg.(UE) 1169/2011, si richiama la zona di pesca; in particolare per le zone FAO 27 "Atlantico Nord Orientale" e 37 "Mar Mediterraneo e Mar Nero", viene richiesta una doppia informazione:

1. la sottozona FAO o la divisione FAO;
2. un'indicazione che individui, in termini più comprensibili per il consumatore, la stessa zona identificata al punto 1. e non necessariamente una zona più ristretta.

Il comma 2 dell'art. 38 stabilisce che in aggiunta alle predette informazioni obbligatorie, gli operatori possono indicare per i prodotti della pesca una zona di cattura più precisa. Individuare un'area più ristretta può essere un valore aggiunto ed un'opportunità, ma non rappresenta un obbligo per gli operatori, come già chiarito da questa Direzione generale con circolare prot. 12757 del 22 giugno 2015.

Pertanto, indicare in etichetta, quale seconda indicazione "Mar Mediterraneo", "Mar Nero", "Oceano Atlantico Nord-Orientale", in corrispondenza delle relative sottozone e divisioni, soddisfa il requisito di comprensibilità per il consumatore finale, espresso dall'art. 38, comma 1, lett. a).

a

Inoltre, l'art. 35, comma 3 del Reg.(UE) 1379/2013, prevede disposizioni specifiche per la vendita al consumatore finale o ad una collettività di un miscuglio di specie identiche, le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi.

In particolare, l'operatore deve indicare:

- per i prodotti della pesca, almeno la zona di cattura della partita quantitativamente più rappresentativa, precisando che il prodotto proviene da zone di cattura diverse;
- per i prodotti di allevamento, almeno la zona di provenienza della partita quantitativamente più rappresentativa, precisando che il prodotto di allevamento proviene da paesi diversi.

Infine, l'operatore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di aggiungere:

- per i prodotti della pesca, anche ulteriori zone di cattura del miscuglio di specie;
- per i prodotti di allevamento, anche ulteriori zone di provenienza del miscuglio di specie.

Si prega il Reparto in indirizzo di voler dare ampia diffusione alla presente comunicazione.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

